

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE, CONSULENZA DEL LAVORO E SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL PERSONALE - CIG 90674876FB

1. PREMESSE

Il FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE (di seguito “FONDARTIGIANATO” o “FONDO”) è un Fondo Paritetico Interprofessionale per la formazione continua nelle imprese artigiane, costituito da CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e CGIL, CISL, UIL *ex art.* 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che promuove e finanzia piani formativi aziendali, territoriali, settoriali concordati tra le parti sociali, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 1 dell’art. 118, della succitata Legge.

Obiettivi, statuto, accordo interconfederale, normativa di riferimento, organismi e struttura di FONDARTIGIANATO sono consultabili sul sito web <http://www.fondartigianato.it>.

Con delibera del 14 dicembre 2021 il FONDO ha deliberato di procedere all’affidamento del servizio di assistenza e consulenza fiscale, consulenza del lavoro e supporto nella gestione del personale.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è Roma e tutto il territorio italiano.

CIG 90674876FB

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dott. Stefano Bastianoni, Direttore di FONDARTIGIANATO.

Ai sensi dell’art. 133, comma 8, del D. Lgs. 50/16, - c.d. “inversione procedimentale” la Commissione all’uopo nominata procederà all’esame delle offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti.

La procedura di gara si svolgerà esclusivamente con modalità telematica mediante l’utilizzo della “Piattaforma di Gestione delle Gare telematiche”, conforme all’art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, accessibile dal seguente link: <https://fondartigianato.acquistitelematici.it>, ove sono specificate le modalità di registrazione e

le modalità di partecipazione alla presente procedura di gara degli operatori economici, di seguito per brevità “Piattaforma”.

Gli operatori economici dovranno inserire sulla Piattaforma entro il **termine perentorio del 10 marzo 2022** la propria offerta comprensiva di tutta la documentazione richiesta dal presente Disciplinare, debitamente firmata digitalmente, nelle modalità indicate nei successivi paragrafi. Fondartigianato non potrà essere in alcun caso ritenuto responsabile per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) della Piattaforma, e i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento della Piattaforma stessa.

Per le indicazioni relative a registrazione e qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività della Piattaforma, occorre fare riferimento ai manuali tecnici disponibili sul suddetto portale alla voce “Manuali - Guide”. In alternativa, per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo della Piattaforma è possibile inoltrare un “ticket” al gestore dello stesso attraverso l’apposita funzione “Assistenza tecnica” presente sulla Home <https://fondartigianato.acquistitelematici.it>.

La presente procedura è regolata:

1. dalle condizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare, nel Capitolato Tecnico e in tutti gli atti di gara;
2. dalle norme tecniche di funzionamento della Piattaforma telematica reperibili su <https://fondartigianato.acquistitelematici.it>;
3. dal D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
4. dal D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Capitolato Tecnico;
- 4) Modello di DGUE;
- 5) Modello di Domanda di partecipazione;
- 6) Schema di contratto.

Il DUVRI non è presente. In considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla

predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto.

Tutta la predetta documentazione è direttamente accessibile sul sito web del Fondo (<http://www.fondartigianato.it>) e sulla *Piattaforma di Gestione delle Gare telematiche*”, accessibile dal seguente link: <https://fondartigianato.acquistitelematici.it>.

2.2 LA REGISTRAZIONE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA

Per poter presentare la propria offerta tramite la Piattaforma ciascun operatore deve procedere alla Registrazione da effettuarsi all'indirizzo <https://fondartigianato.acquistitelematici.it>.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) o Consorzio costituendo è sufficiente la Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del R.T.I. o del Consorzio. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell'infrastruttura e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta.

L'utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della quale verrà identificato dalla Piattaforma.

L'operatore ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.

L'operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, si obbliga a dare per rato e valido l'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'interno della Piattaforma all'operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all'interno della Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente imputabili all'operatore registrato.

2.3 RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione Appaltante, per mezzo della funzione “*Invia Quesito*” presente sulla piattaforma, entro il **termine perentorio del 20 febbraio 2022**.

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i partecipanti alla procedura tramite e-mail e saranno pubblicate in calce alla pagina della procedura e nell'area dedicata alle FAQ.

2.4 PROCEDURA DI GARA

La procedura di gara si svolgerà ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 95, del medesimo D. Lgs. n. 50/16, secondo il criterio di

aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, in base a proprie valutazioni di convenienza economica, di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente a suo insindacabile giudizio o di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avverranno mediante trasmissione di messaggi di posta elettronica certificata. Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica. Le comunicazioni sono replicate sulla piattaforma nell'area messaggistica riservata al singolo concorrente.

Il concorrente si impegna a comunicare eventuali modifiche di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione la Stazione appaltante e il gestore non sono responsabili dell'avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali comunicazioni della Stazione appaltante di interesse generale, inerenti la documentazione di gara o relative a chiarimenti, vengono pubblicate sul sito nell'area riservata alla gara.

2.5 FORMA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI

Ogni documento relativo alla presente procedura deve essere presentato secondo le modalità di partecipazione sotto indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara.

Salvo diversa indicazione, ogni documento elettronico (di seguito, per brevità, anche solo "file") inviato dal concorrente in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta dovrà essere sottoscritto con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005.

Resta in ogni caso di esclusiva competenza e responsabilità del concorrente verificare che la propria documentazione sia effettivamente e correttamente sottoscritta con firma digitale.

2.6 REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA

La partecipazione alla presente procedura è consentita, previa registrazione, a tutti gli operatori economici in possesso, oltre dei requisiti innanzi indicati, di ulteriori e seguenti strumenti informatici:

- a. Configurazione hardware minima per l'accesso alla Piattaforma:
 - Memoria Ram 1 GB o superiore;
 - Scheda grafica e memoria on-board;

- Monitor di risoluzione 1024X768 pixel o superiori;
 - Accesso ad internet ADSL a 640 Kbit/s;
 - Tutti gli strumenti necessari al funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante, etc.).
- b. Browser per la navigazione su internet fra quelli riportati alla seguente pagina: <https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html>.
- c. Possesso di software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura nei documenti tipo (elenco indicativo): MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF.
- d. Certificato di firma digitale in corso di validità: i titolari e/o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto devono essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da AgID, secondo quanto previsto dal Codice di Amministrazione Digitale (art. 29 comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009 nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti digitali, nonché di marche temporali.

3. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto è costituito da un unico lotto.

La presente procedura non viene suddivisa in lotti funzionali e/o prestazionali in quanto le prestazioni oggetto di affidamento sono riconducibili ad attività, processi ed elementi funzionali strettamente correlati. Pertanto, in tale contesto, la suddivisione in più lotti determinerebbe forti inefficienze gestionali, la frammentazione delle responsabilità contrattuali con le conseguenti criticità in sede di esecuzione, risultando inoltre diseconomica e inefficiente

Il servizio oggetto della presente gara consiste nella realizzazione delle attività descritte di seguito, come meglio descritte nel Capitolato Tecnico.

Il servizio oggetto della presente procedura selettiva consiste nell'assistenza e consulenza in materia fiscale e in materia del lavoro nonché nel supporto nella gestione del personale di cui ha necessità FONDARTIGIANATO per l'espletamento della propria attività istituzionale.

In particolare, il suddetto servizio comprenderà l'attività di assistenza e consulenza fiscale e del lavoro, l'elaborazione dei cedolini paga e dei contributi con i conseguenti adempimenti previdenziali, fiscali e contabili, la gestione dei documenti e degli adempimenti connessi.

Il servizio deve essere strutturato in modo da assicurare la gestione contemporanea di una pluralità di richieste di consulenza e garantire risposte tempestive alle problematiche che verranno sottoposte. A tal fine, è richiesta una disponibilità quotidiana per eventuali

consultazioni e la presenza a tutte le riunioni che si renderanno necessarie presso la sede di FONDARTIGIANATO per l'esame e l'analisi di eventuali problematiche.

Si indicano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le principali attività comprese nell'oggetto dell'affidamento.

In particolare, il servizio di assistenza e consulenza fiscale consisterà nelle seguenti attività:

- Conferma/controllo dei dati IRAP sul calcolo effettuato dal Fondo;
- Dichiarazione IRAP;
- Dichiarazione mod. 760;
- Dichiarazione mod. 770 lavoratore autonomo;
- Gestione dell'invio della certificazione unica del lavoratore autonomo;
- Attività con società di revisione;
- Consulenza fiscale diversa;
- Versamento F24;
- Consulenza telefonica ed altro;
- Gestione/versamento dell'IMU-TASI;
- Rapporti con gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate per gestione pratiche;

Il servizio di assistenza e consulenza del lavoro e di supporto nella gestione del personale consisterà nelle seguenti attività:

- Assunzione dipendenti/collaboratori con uffici competenti;
- Cessazione dipendenti/collaboratori con uffici competenti;
- Elaborazione prospetti di calcolo costo azienda per lavoratore;
- Elaborazione cedolini;
- Elaborazione prospetti per contabilità mensile del Fondo;
- Elaborazione prospetti per contabilità del Fondo a fine esercizio;
- Gestione previdenza complementare dei dipendenti;
- Gestione assistenza sanitaria dei dipendenti;
- Autoliquidazione INAIL;
- Elaborazione ed invio UNIEMENS;
- Rapporti con INPS/Agenzia delle Entrate e altri enti per la gestione dell'annullamento delle pratiche;
- Dichiarazione mod. 770 lavoratore dipendente
- Gestione, elaborazione e trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei modelli CU per dipendenti e lavoratori autonomi;
- Consulenza telefonica ed altro.

4. DURATA

L'affidamento avrà durata pari a **tre anni** decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Fondartigianato, si riserva, inoltre, di prorogare, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

Fermo quanto sopra, l'affidatario sarà, comunque, tenuto, anche oltre la scadenza, a completare tutte le attività oggetto di affidamento avviate o affidate antecedentemente alla data di scadenza dell'incarico.

Nello svolgimento del servizio, l'Affidatario dovrà rispettare la tempistica indicata in sede di offerta e le eventuali ulteriori prescrizioni della Stazione appaltante.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del

Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del D.lgs. del 2001 n. 165, nei confronti della stazione appaltante e della committente.

Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In particolare, si precisa che:

- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 (di cui all'art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla stazione appaltante;

- le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c del D. Lgs. n. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'A.N.A.C., salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135. Si precisa che: gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i **provvedimenti esecutivi** dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust; la stazione appaltante valuterà i **provvedimenti esecutivi** dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio

2010 n. 78 convertito in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) Iscrizione all'albo dei commercialisti ed esperti contabili e all'Albo dei consulenti del lavoro (o abilitazione allo svolgimento della professione di consulente del lavoro) da almeno 10 anni.**

Un soggetto iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili può integrare singolarmente il requisito ove posseda anche l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro ai sensi dell'art. 1 della l. 11 gennaio 1979, n. 12.

Il soggetto iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili che non sia in possesso dell'abilitazione dell'esercizio della professione di consulente del lavoro dovrà, ai fini dell'integrazione del requisito, costituire un RTP con un soggetto iscritto all'albo dei consulenti del lavoro o comunque abilitato all'esercizio della professione di consulente del lavoro ai sensi dell'art. 1 della l. 11 gennaio 1979, n. 12.

Nel caso di studi associati o società di professionisti il predetto requisito può essere integrato anche da due soci (uno iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e uno iscritto all'albo dei consulenti del lavoro o comunque abilitato all'esercizio della professione di consulente del lavoro ai sensi dell'art. 1 della l. 11 gennaio 1979, n. 12) senza che sia necessario costituire un RTP.

Tale requisito ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è volto a selezionare, attraverso la procedura in oggetto, operatori economici dotati di capacità e professionale idonea alla esecuzione delle prestazioni, al fine di garantire la capacità dell'Aggiudicatario di assolvere l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato.

Per la comprova del requisito i concorrenti produrranno prova dell'iscrizione nei relativi Albi o il possesso all'abilitazione richiesta.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E PROFESSIONALE

- b) Realizzazione, nel triennio 2019-2020-2021, di un fatturato minimo annuo non inferiore, per ciascun anno, a € 120.000,00 (Contributi Cassa ed Ente nazionale di previdenza ed IVA esclusi).**

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Tale requisito ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è volto a selezionare, attraverso la procedura in oggetto, operatori economici dotati di capacità economica e professionale proporzionata al valore del servizio, al fine di garantire la capacità dell'Aggiudicatario di assolvere l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato.

- c) Realizzazione, nel triennio 2019-2020-2021, di un fatturato minimo annuo non inferiore, per ciascun anno, a € 90.000,00 (Contributi Cassa ed Ente nazionale di previdenza ed IVA esclusi) derivante esclusivamente da attività di consulenza e/o assistenza in materia fiscale e del lavoro, oggetto della presente procedura.**

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Tale requisito è volto a selezionare, attraverso la procedura in oggetto, operatori economici dotati di capacità economica e professionale proporzionata al valore del servizio, al fine di garantire la capacità dell'Aggiudicatario di assolvere l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato.

- d) Possesso di una copertura assicurativa contro i rischi professionali con un massimale non inferiore ad € 3.000.000,00.**

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

Anche tale requisito è volto a selezionare, attraverso la procedura in oggetto, operatori economici dotati di capacità economica e professionale proporzionata al valore del servizio, al fine di garantire la capacità dell'Aggiudicatario di assolvere l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA PROFESSIONALE

- e) **Possesso di un organico medio annuo nel triennio 2019-2020-2021 di almeno 2 dipendenti o collaboratori.**

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

Tale requisito ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è volto a selezionare, attraverso la procedura in oggetto, operatori economici dotati di capacità tecnica e professionale proporzionata al valore del servizio, al fine di garantire la capacità dell'Aggiudicatario di assolvere l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di cui all'art. 7.1 lett. a), relativo all'iscrizione all'albo dei commercialisti ed esperti contabili e all'albo dei consulenti del lavoro da almeno 10 anni, deve essere soddisfatto dal RTI nel suo complesso secondo le specifiche indicate nello stesso articolo.

Il requisito di cui all'art. 7.2 lett. b) e c), relativi al fatturato generale e al fatturato specifico, devono essere soddisfatti dal RTI nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria e dalla mandante nella misura minima del 20%.

Il requisito di cui all'art. 7.2 lett. d), relativo al possesso di una copertura assicurativa contro i rischi professionali, deve essere soddisfatto dal RTI nel suo complesso.

Il requisito di cui all'art. 7.2 lett. e), relativo all'organico medio, deve essere soddisfatto dal RTI nel suo complesso.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico

e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara, sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.4, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti

e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il subappalto è consentito nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, previa autorizzazione della stazione appaltante, ed è soggetto alle seguenti condizioni:

- a) non sussistano a carico del subappaltatore i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- c) non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o oggetto del contratto di appalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria in formato digitale e sottoscritta digitalmente**, rilasciata da un istituto bancario o assicurativo, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base d'asta per la realizzazione del servizio e precisamente di importo pari ad € 50.000,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno in formato digitale e sottoscritta digitalmente**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta a ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli

84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria potrà essere costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso c/c fornito su richiesta dalla Stazione appaltante;

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere **validità per almeno 240 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso

da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Ai sensi dell'art. 2 della Delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018 dell'A.N.A.C., dato il valore della presente procedura di gara, gli operatori economici partecipanti non sono tenuti al versamento del contributo alla stessa Autorità.

12. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'Offerta, comprensiva della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica ed economica, dovrà pervenire a Fondartigianato mediante la Piattaforma e caricata sul portale <https://fondartigianato.acquistitelematici.it>, **entro e non oltre il 10 marzo 2022**, pena l'irricevibilità.

Dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario dare conferma della propria partecipazione tramite l'apposita opzione, all'esito della quale la Piattaforma invierà al concorrente una ricevuta di partecipazione via PEC, contenente l'elenco dei documenti caricati e le informazioni relative.

La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa.

L'offerta si considera ricevuta nell'orario e nel giorno indicato dalla Piattaforma, come risultante dai log della stessa. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta soltanto entro il termine di presentazione delle offerte sopra indicato; in quest'ultimo caso la nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine suindicato, anche per causa non imputabile al Concorrente.

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore della Piattaforma da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la Piattaforma stessa e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, Fondartigianato adotterà i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, la Piattaforma assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso.

13. PREDISPOSIZIONE ED INVIO DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla Stazione Appaltante in formato elettronico attraverso la “*Piattaforma di Gestione delle Gare telematiche*” all'indirizzo <https://fondartigianato.acquistitelematici.it>.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata della Piattaforma che consentono di predisporre:

- Una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- Una busta telematica contenente l'offerta tecnica;
- Una busta telematica contenente l'offerta economica.

A tal fine il concorrente dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sulla Piattaforma telematica;
- Compilare i seguenti *form on line*:

- ✓ Anagrafica
- ✓ Legale rappresentante
- ✓ Forma di partecipazione

- Scaricare sul proprio pc i documenti allegati nell'area " Documentazione di gara".
- Compilare e firmare digitalmente i documenti allegati previsti dal presente Disciplinare;
- Inserire nella Piattaforma documenti allegati firmati digitalmente nell'apposito spazio previsto.
- I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf, *.p7m e *.tsd'.

Ogni singolo documento da caricarsi sulla Piattaforma non può superare i 15 MB di dimensione. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla Piattaforma non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. Per trasmettere i documenti è necessario confermare l'invio tramite l'apposita procedura. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dalla Piattaforma per procedere all'invio dell'offerta.

La Piattaforma consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

Il Manuale d'uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

La Piattaforma darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta tramite PEC e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo della Piattaforma è possibile inoltrare un "ticket" al gestore dello stesso attraverso l'apposita funzione "Assistenza tecnica" presente sulla *Home* della piattaforma telematica o contattare la Stazione appaltante attraverso il numero di Telefono: 06.70454100 o l'email: gare@fondartigianato.it.

Nel caso in cui il concorrente non abbia indicato l'indirizzo PEC per l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76, le stesse verranno inviate presso la sede legale del concorrente e al numero di fax indicati nella domanda di partecipazione e scheda di rilevazione dei requisiti di ordine generale.

N.B.: Ogni altra documentazione non espressamente prevista potrà essere caricata dall'operatore economico, con le modalità sopra previste, utilizzando l'apposito campo denominato "Eventuali documenti integrativi".

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Concorrente debitamente registrato alla Piattaforma accede con le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo <https://fondartigianato.acquistitelematici.it>.

Nell'apposito step “*Documenti amministrativi*”, nell'area di partecipazione alla gara, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa. Devono essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni innanzi indicate.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D. L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che

partecipano alla gara;

- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, è allegata copia conforme all'originale della procura.

Nella domanda di partecipazione, ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni sottoscritte digitalmente, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara.
5. Dichiara di non aver prestato nel corso del triennio 2019-2020-2021 attività di consulenza e/o assistenza in favore di operatori professionali nell'ambito del procedimento volto all'erogazione di finanziamenti da parte di FONDARTIGIANATO per la realizzazione di piani formativi.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di

partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Per i soggetti associati le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al punto 2.5 del presente disciplinare.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

-dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

-dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

-copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

-dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

-in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

-in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il **documento di gara unico europeo elettronico (DGUE)** di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 50/2016, redatto mediante compilazione del modello di formulario presente sulla Piattaforma sottoscritto digitalmente.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.2.1 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

1. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

2. **Documento attestante la garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

3. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

16. BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Nell'apposito step "Offerta tecnica" sulla piattaforma, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà caricare la propria offerta tecnica.

La busta B dovrà contenere una relazione tecnica, corredata da apposito indice, che illustri:

1. Le esperienze maturate dal concorrente nelle attività oggetto della presente procedura. Più specificamente, andranno esplicitate le attività svolte nell'ultimo quinquennio e concernenti l'assistenza e la consulenza fiscale, la consulenza del lavoro e il supporto nella gestione del personale, resa in favore di pubbliche amministrazioni, enti ed imprese pubbliche e di soggetti privati, analoga a quella oggetto del presente affidamento. Andrà, altresì, indicato, in relazione a dette attività, il valore economico degli incarichi conferiti per lo svolgimento delle stesse.
2. Le modalità di svolgimento concreto delle prestazioni oggetto dell'incarico tramite le quali verrà espletato il servizio offerto, dando evidenza anche delle eventuali proposte di miglioramento e di innovazione dei servizi offerti rispetto a quelli descritti nell'art. 3 del presente disciplinare e nel capitolato tecnico.
3. La composizione del gruppo di lavoro che sarà dedicato allo svolgimento delle attività oggetto di affidamento, dando evidenza delle esperienze professionali dei singoli componenti del team. Come previsto dal Capitolato Tecnico, il gruppo di lavoro, a pena di inammissibilità dell'offerta, deve essere composto almeno da due professionisti distinti, uno iscritto all'Albo dei commercialisti ed esperti contabili e uno iscritto all'Albo dei consulenti del lavoro o comunque abilitato all'esercizio della professione di consulente del lavoro. All'offerta tecnica devono essere allegati i *curriculum vitae* di ciascun componente del gruppo di lavoro, compilati in formato europeo. Nei *curricula* dovrà essere data evidenza degli incarichi espletati, della durata, dell'importo, del committente, nonché una specificazione, in termini temporali, dell'impegno prestato per lo svolgimento dei servizi medesimi.
4. I servizi aggiuntivi e migliorativi che l'offerente si impegna ad effettuare in caso di aggiudicazione senza alcun compenso aggiuntivo rispetto all'offerta economica presentata.
La suddetta documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Nel caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti o Consorzi non ancora costituiti, i documenti e le dichiarazioni di cui al presente articolo dovranno essere sottoscritti digitalmente dai legali rappresentanti o procuratori di tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento. Nell'ipotesi di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzi già costituiti, ovvero nel caso di GEIE, i documenti e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o procuratore della mandataria ovvero dal legale rappresentante del consorzio o GEIE.

17. BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Nell'apposito step "offerta economica" sulla piattaforma, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà caricare la propria offerta economica.

La busta "C – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione** i seguenti elementi:

- a) Ribasso percentuale al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

N.B.: *si specifica che la dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 15 MB.*

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/16, determinata mediante l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti come di seguito specificato:

Offerta Tecnica – max 70 punti

Per l'offerta tecnica il punteggio sarà calcolato in base ai seguenti elementi di valutazione riportati nella Tabella che segue:

CRITERI GENERALI	PUNTI MAX	SUB CRITERI		PUNTI MAX SUB CRITERI	
Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta dai servizi pregressi svolti dal concorrente ed affini a quello oggetto di affidamento	30	Numero di incarichi conseguiti negli ultimi 5 anni affini a quelli oggetto di affidamento (MAX 10)	<i>Da 1 a 3</i>	2 punti	
			<i>Da 4 a 6</i>	4 punti	
			<i>Da 7 a 9</i>	6 punti	
			<i>Da 10 a 12</i>	8 punti	
			<i>Oltre 12</i>	10 punti	
		Valore economico complessivo degli incarichi conseguiti negli ultimi 5 anni affini a quelli oggetto di affidamento (MAX 10)	<i>Fino a € 50.000,00</i>	2 punti	
			<i>Da € 50.001,00 a € 75.000,00</i>	4 punti	
			<i>Da € 75.001,00 a € 100.000,00</i>	6 punti	
			<i>Da € 100.001,00 a € 150.000,00</i>	8 punti	
			<i>Oltre 150.000,00</i>	10 punti	
		Valutazione del grado di affinità dei predetti incarichi a quelli oggetto di affidamento <i>(Sarà attribuito valore premiale all'esecuzione di precedenti incarichi con Fondi interprofessionali per la formazione continua. Saranno inoltre valutate positivamente precedenti esperienze con altri enti e/o soggetti che gestiscono finanziamenti pubblici)</i>		MAX 10	

Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico	20	Valutazione delle modalità di svolgimento concreto delle prestazioni oggetto dell'incarico <i>(Saranno oggetto di valutazione le modalità di organizzazione delle attività e il livello di digitalizzazione nella gestione delle stesse, le modalità di interazione adottate per la gestione del rapporto con il Fondo nonché i tempi garantiti per l'espletamento delle attività richieste)</i>		MAX 15
		Proposte di miglioramento e di innovazione dei servizi offerti rispetto a quelli descritti nella documentazione di gara <i>(Saranno valutate positivamente le proposte che avranno ad oggetto l'utilizzo di sistemi informatici per la gestione documentale, mail e/o numero di telefono dedicato o altre migliorie e innovazioni che contribuiscano a un'efficiente gestione delle attività oggetto di gara)</i>		MAX 5
Qualità ed esperienze specifiche maturate dai componenti del gruppo di lavoro	15	Numero delle risorse dedicate (MAX 5)	2 risorse	1 punti
			Da 3 a 4 risorse	2 punti
			Da 5 a 6 risorse	3 punti
			Da 7 a 8 risorse	4 punti
			Oltre 8 risorse	5 punti
Valutazione dei curricula <i>(Sarà oggetto di valutazione la composizione del Gruppo di lavoro sia nel suo insieme sia in relazione alle competenze delle singole risorse impiegate con specifico riferimento: - ai percorsi formativi e/o professionalizzanti intrapresi; - alle precedenti esperienze con enti e/o soggetti pubblici o comunque esercenti funzioni pubbliche; - al ruolo ricoperto all'interno della struttura dell'operatore economico)</i>			MAX 10	

<p align="center">Servizi aggiuntivi ricompresi nel prezzo offerto</p>	<p align="center">5</p>	<p align="center"><i>(Saranno valutate positivamente le proposte che prevedano la possibilità di effettuare visure camerali, di svolgere corsi di aggiornamento professionale e/o normativo per i dipendenti, il supporto nelle verifiche effettuate dal Fondo in merito al costo orario di lavoratori dipendenti ai fini del riconoscimento di spese da parte del Fondo stesso e/o altri servizi aggiuntivi affini a quelli oggetto di gara)</i></p>	<p align="center">MAX 5</p>
---	--------------------------------	---	------------------------------------

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, è attribuito discrezionalmente da parte di ciascun Commissario un coefficiente provvisorio sulla base dei seguenti livelli di valutazione:

- Ottimo: 1
- Più che adeguato: 0,8
- Adeguato: 0,6
- Parzialmente adeguato: 0,4
- Scarsamente adeguato 0,2
- Inadeguato 0

I coefficienti attribuiti da ciascun commissario per ognuno dei criteri/subcriterio di valutazione saranno inseriti sulla “*Piattaforma di Gestione delle Gare telematiche*”. Sulla base del coefficiente inserito la piattaforma genererà automaticamente un punteggio normalizzato e, successivamente, calcolerà la media dei coefficienti e del punteggio normalizzato corrispondente.

Il Punteggio Tecnico sarà calcolato dalla “*Piattaforma di Gestione delle Gare telematiche*” secondo il metodo aggregativo compensatore, mediante l’applicazione della seguente formula:

$$P_i = \sum [W_i * V_{ai}]$$

dove:

P_i = Punteggio dell’offerta i-esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

Il punteggio relativo a ogni subcriterio quantitativo sarà invece assegnato automaticamente

dalla piattaforma, in base all'inserimento delle risposte degli Operatori Economici in fase di partecipazione.

Una volta assegnati tutti i punteggi la Commissione eseguirà, mediante la piattaforma, la riparametrazione sul punteggio ottenuto su ciascun subcriterio.

I punteggi così ottenuti saranno successivamente sommati per determinare il Punteggio Tecnico complessivo che sarà arrotondato alla terza cifra decimale.

Il risultato di tale operazione determinerà il punteggio attribuito all'offerta tecnica.

All'esito dell'applicazione della suindicata formula, i concorrenti che non abbiano conseguito un punteggio minimo complessivo pari ad almeno 40 (quaranta) punti non saranno ammessi alla successiva apertura dell'offerta economica. Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione.

Offerta Economica – max 30 punti

Il punteggio relativo all'offerta economica sarà calcolato dalla “*Piattaforma di Gestione delle Gare telematiche*”, attribuendo un punteggio massimo di 30 punti al concorrente che ha offerto il prezzo più basso (maggior ribasso).

Alle offerte economiche presentate dagli altri concorrenti la piattaforma attribuirà i punteggi ottenuti dall'applicazione delle formule descritte di seguito.

1. Se il valore dell'offerta (ribasso) del concorrente *iesimo* è *minore/uguale* della media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti, la formula applicata è la seguente:

$$P_i = X * R_i / A_{soglia}$$

Dove:

P_i = punteggio economico *del singolo partecipante*

R_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente *iesimo*

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) *dei concorrenti*

$X = 0,90$

2. Se il valore dell'offerta (ribasso) del concorrente *iesimo* è *maggiore* della media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti, la formula applicata è la seguente:

$$P_i = X + (1,00 - X) * [(R_i - A_{soglia}) / (R_{max} - A_{soglia})]$$

Dove:

P_i = punteggio economico *del singolo partecipante*

R_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente *iesimo*

A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) *dei concorrenti*

$X = 0,90$

R_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più *conveniente*

Il punteggio raggiunto dall'offerta economica di ciascun concorrente è determinato moltiplicando per 30 (max punti offerta economica) il risultato ricavato dall'applicazione delle suddette formule. Ai fini dell'attribuzione del punteggio vengono prese in considerazione le prime due cifre decimali.

Nelle operazioni di calcolo dirette all'attribuzione del punteggio mediante le formule di cui sopra si tiene conto solo delle prime due cifre decimali senza procedere ad alcun arrotondamento.

La Commissione di gara assicurerà la correttezza delle operazioni effettuate per il tramite della piattaforma telematica.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "*amministrazione trasparente*" la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE "OFFERTA TECNICA" ED "OFFERTA ECONOMICA" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE, ECONOMICHE ED AMMINISTRATIVE

Scaduto il termine di presentazione delle offerte la Stazione appaltante provvede ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/16, alla nomina della Commissione di Aggiudicazione per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, come specificato al paragrafo precedente.

In applicazione dell'art. 1, c. 3, della L. 55/19 si procederà, ai sensi dell'art. 133 co. 8 del D.Lgs. 50/2016 – c.d. "inversione procedimentale" – seguendo eventuali modalità di gestione operativa in piattaforma (ad es. sblocco buste amministrative) meramente funzionali allo scorrimento delle attività, come di seguito descritte.

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procederà all'apertura delle offerte sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

Nella prima seduta pubblica, il Responsabile Unico del Procedimento, operando attraverso la

piattaforma, procederà a verificare, la corretta ricezione delle offerte e la presenza e validità della firma digitale apposta sul documento di offerta prodotto in automatico dal Sistema.

20.1 APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE “OFFERTA TECNICA” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

Nella prima seduta pubblica, la Commissione procederà all’apertura della busta telematica concernente l’offerta tecnica.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare.

20.2 APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE “OFFERTA ECONOMICA” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

In successiva seduta pubblica, la Stazione Appaltante darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procedendo ad inserirli nella piattaforma e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la Stazione Appaltante procederà all’apertura (“sblocco”) della busta telematica “*Offerta economica*” e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

La Stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’*Offerta Tecnica*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la Stazione Appaltante, in seduta pubblica, redige la graduatoria ai fini della successiva verifica relative alla busta amministrativa ai sensi di quanto previsto al successivo punto, nonché alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di cui alla *lex specialis* di gara.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto di seguito indicato.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà alla comunicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

20.3 APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Successivamente, in una o più sedute riservate, il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare nei confronti del primo classificato;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

In ogni caso il Responsabile Unico del Procedimento esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e propone alla Stazione Appaltante l'adozione dei provvedimenti conseguenti alle valutazioni effettuate.

Qualora le suddette attività comportino l'esclusione di uno o più concorrenti, la Stazione Appaltante procederà a scorrere la graduatoria, verificando la documentazione amministrativa con le stesse modalità sopra descritte, fino ad individuare l'offerta conforme alla *lex specialis* di gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se

ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo **21**.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà, la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Con riferimento alla verifica dei requisiti generali, il controllo avrà luogo anche attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'ANAC.

In particolare, si rimanda alle disposizioni nel merito previste dall'art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

I concorrenti, pertanto, dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (<http://ww.w.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/Servizi> Accesso Riservato/OperatoreEconomico) secondo le istruzioni ivi contenute e dotarsi, di apposito PASSOE.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede a:

- richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà anche attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica (da parte del RUP) di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d) indicati nella “Dichiarazione a corredo dell'offerta economica” Allegato 3 (chiedendo la compilazione della Tabella 2 dell'Allegato3, qualora non fosse stata compilata in fase di procedura).

La Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, scorrendo la graduatoria.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, con le modalità sopra indicate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni) anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Fino al 31 luglio 2021).

Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, la Stazione Appaltante recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011,

n. 159, e dall'articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato "in modalità elettronica, mediante scrittura privata".

La mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora siano imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione di diritto del contratto per inadempimento.

Ai sensi dell'art. 8 del Decreto-legge 16 luglio 2020. 76, la Stazione Appaltante procederà alla consegna dei lavori in via di urgenza e ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta: la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice e la polizza assicurativa Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005.

In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.500,00 c.ca. La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), la Stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di gara e propedeutico alla stipula del contratto da parte della Committente.

Finalità del trattamento

In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte da FONDARTIGIANATO si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da FONDARTIGIANATO in qualità di stazione appaltante, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e

tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da FONDARTIGIANATO ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

- tutti i dati acquisiti da FONDARTIGIANATO potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della normativa vigente.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a FONDARTIGIANATO in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da FONDARTIGIANATO potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. Il concorrente è consapevole che i dati forniti a FONDARTIGIANATO, in caso di aggiudicazione, saranno utilizzati per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione del contratto e per i relativi adempimenti di legge.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale di FONDARTIGIANATO che cura il procedimento di gara, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività ad esso attinente nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici e potranno essere:

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza a FONDARTIGIANATO. in ordine al procedimento di gara;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è, per le attività di rispettiva competenza, Fondo Artigianato Formazione, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Pertanto, qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al seguente indirizzo: info.privacy@fondartigianato.it.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante *pro tempore* del Concorrente/aggiudicatario prende atto del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Stazione appaltante per le finalità sopra descritte.